

Orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo

Riunione del Consiglio AFFARI ESTERI
Lussemburgo, 24 giugno 2013

Il Consiglio ha adottato i seguenti orientamenti:

I. Introduzione

A. Motivi dell'azione

1. Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo¹, più comunemente conosciuto come il diritto alla libertà di religione o di credo, è un diritto fondamentale di ogni essere umano. In quanto diritto umano universale, la libertà di religione o di credo tutela il rispetto della diversità. Il suo libero esercizio contribuisce direttamente alla democrazia, allo sviluppo, allo stato di diritto, alla pace e alla stabilità. Le violazioni alla libertà di religione o di credo possono inasprire l'intolleranza e costituiscono spesso segnali precoci di potenziali conflitti e violenze.
2. Tutte le persone hanno il diritto di manifestare individualmente o in comune con altri, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti, senza dover temere intimidazioni, discriminazioni, violenze o attacchi. Dovrebbero essere tutelati in uguale misura coloro che cambiano o abbandonano la propria religione o il proprio credo, che posseggono convinzioni non teiste e ateiste e coloro che non professano alcuna religione o credo.
3. Le violazioni e gli abusi della libertà di religione o di credo, commessi da attori sia statali sia non statali, sono diffusi e complessi e colpiscono le persone in tutto il mondo, anche in Europa.

B. Oggetto e ambito di applicazione

4. Nella promozione e nella tutela della libertà di religione o di credo, l'UE è guidata dal carattere universale, indivisibile, interconnesso e interdipendente di tutti i diritti umani, che siano essi civili, politici, economici, sociali o culturali.

¹ Cfr. articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR).

5. Conformemente alle norme universali ed europee in materia di diritti umani², l'UE e i suoi Stati membri sono impegnati per il rispetto, la tutela e la promozione della libertà di religione o di credo entro i propri confini.
6. Con i presenti orientamenti, l'UE ribadisce la propria determinazione a promuovere, nell'ambito della propria politica esterna in materia di diritti umani, l'esercizio della libertà di religione o di credo da parte di tutti ovunque, in base ai principi di uguaglianza, non discriminazione e universalità. Tramite i propri strumenti di politica estera, l'UE intende contribuire a prevenire e affrontare le violazioni di tale diritto in modo tempestivo e coerente.
7. Con una tale azione, l'UE si concentra sul diritto degli individui di credere o non credere e, individualmente o in comune con altri, di manifestare liberamente le proprie convinzioni. L'UE non considera i meriti delle diverse religioni o dei diversi credo, o la loro assenza, ma garantisce che sia difeso il diritto di credere o non credere. L'UE è imparziale e non è allineata ad alcun credo o religione specifica.
8. I presenti orientamenti spiegano in che cosa consistono le norme internazionali sui diritti umani relative alla libertà di religione o credo e forniscono linee politiche chiare ai funzionari delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE, le quali dovranno essere impiegate nei contatti con paesi terzi e con organizzazioni internazionali e della società civile. Essi danno inoltre ai funzionari orientamenti pratici su come cercare di prevenire le violazioni alla libertà di religione o di credo, su come analizzare casi e su come reagire efficacemente alle violazioni ovunque esse avvengano, al fine di promuovere e proteggere la libertà di religione o di credo nell'azione esterna dell'UE.

C. Definizioni

9. La libertà di religione o di credo è sancita dall'articolo 18 sia della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) sia del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), che dovrebbero essere letti alla luce dell'osservazione generale n. 22 della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.

In base al diritto internazionale, il diritto alla libertà di religione o di credo presenta due componenti:

- a) la libertà di avere o non avere o adottare una religione o un credo (che comprende il diritto a cambiarlo) in base a una scelta personale, e
 - b) la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, individualmente o in comune con altri, in pubblico o in privato nel culto, nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.
10. Conformemente a tali disposizioni, l'UE ha ribadito che " *la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo si applica in modo equivalente a tutte le persone. È una libertà fondamentale che comprende tutte le religioni o i credo, inclusi quelli che non sono stati praticati tradizionalmente in un dato paese, i credo di persone appartenenti a minoranze*

² In Europa, la libertà di religione o di credo è in particolare protetta dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Cfr. allegato per un elenco non esauriente delle norme e degli standard internazionali.

religiose, nonché le convinzioni non teiste e ateiste. La libertà comprende anche il diritto di adottare, cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo, esercitando il libero arbitrio".³

-- Diritto ad avere una religione, aderire a un credo o di non credere

11. Le convinzioni teiste, non teiste e ateiste e il diritto a non professare alcuna religione o credo sono tutelati dall'articolo 18 dell'ICCPR.⁴ I termini "credo" e "religione" devono essere interpretati in senso ampio e l'applicazione del suddetto articolo non dovrebbe essere limitata alle religioni tradizionali o alle religioni e ai credo aventi caratteristiche o pratiche istituzionali analoghe a quelle delle religioni tradizionali. Gli Stati non dovrebbero limitare la libertà di aderire ad alcuna religione o credo. È ugualmente vietata la coercizione a cambiare, abiurare o rivelare la propria religione o il proprio credo.
12. L'adesione o la non adesione a una religione o a un credo costituisce un diritto assoluto che non può essere limitato in alcuna circostanza.⁵

-- Diritto a manifestare la propria religione o il proprio credo

13. L'articolo 18 dell'ICCPR riconosce il diritto delle persone a "manifestare" la propria religione o il proprio credo, individualmente o in comune con altri, sia in pubblico che in privato. La libertà di manifestare una religione o un credo, ad es. nel culto, nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento potrebbe *rinviare ad una serie molto varia di attività*⁶, il cui legame stretto e diretto con una religione o un credo deve essere considerato caso per caso.
14. Contrariamente alla libertà di avere una religione, di aderire a un credo o di non credere, la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta a restrizioni, ma *"unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali"*⁷. Tali restrizioni devono rispettare le norme internazionali ed essere interpretate in modo rigoroso. Non sono consentite restrizioni per altri motivi se non per la sicurezza nazionale. In base all'articolo 18, paragrafo 3 dell'ICCPR e come sviluppato nell'osservazione generale n. 22, qualsiasi restrizione deve rispettare i seguenti criteri: deve essere prevista dalla legge, non essere applicata in un modo da compromettere i diritti garantiti dall'articolo 18, essere applicata solo per gli scopi cui è finalizzata e deve essere in rapporto

³ Conclusioni del Consiglio sulla libertà di religione o di credo, 16 novembre 2009.

⁴ Cfr. osservazione generale n. 22.

⁵ Neppure in caso di emergenza pubblica - cfr. articolo 4, paragrafo 2 dell'ICCPR.

⁶ Cfr. esempi indicativi riportati nel paragrafo 4 dell'osservazione generale n. 22.

⁷ Cfr. articolo 18, paragrafo 3 dell'ICCPR.

diretto con l'oggetto specifico che la ispira e proporzionale ad esso, non deve essere imposta per finalità discriminatorie né applicata in modo discriminatorio. Qualora le restrizioni siano giustificate dall'esigenza di tutelare la morale pubblica, esse devono fondarsi su principi che non derivino esclusivamente da un'unica tradizione, dato che la concezione della morale è funzione di numerose tradizioni sociali, filosofiche e religiose. Qualsiasi restrizione deve inoltre essere intesa alla luce dell'universalità dei diritti umani e del principio della non discriminazione.

8

II. Orientamenti operativi

A. Principi fondamentali dell'azione

15. L'azione dell'UE in materia di libertà di religione o di credo si baserà sui seguenti principi prioritari:

1. Carattere universale della libertà di religione o di credo

16. La libertà di pensiero, coscienza, religione o credo si applica in modo equivalente a tutte le persone⁹. È un diritto umano universale da tutelare ovunque e per chiunque¹⁰, indipendentemente da chi si è, dove si vive e in cosa si crede o non si crede.

17. Il carattere universale della libertà di religione o di credo si fonda sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e su trattati internazionali¹¹, quali l'ICCPR. Ove del caso, si può fare riferimento anche ai trattati regionali in materia di diritti umani¹², nella misura in cui essi siano coerenti con l'ICCPR.

2. La libertà di religione o di credo è un diritto individuale che può essere esercitato in comune con altri

18. La libertà di religione o di credo tutela il diritto di ogni essere umano a credere o avere convinzioni non teiste e ateiste e a cambiare religione o credo. Non protegge una religione o un credo in quanto tali. Il diritto alla libertà di religione o di credo si applica agli individui, in quanto titolari di tale diritto, che possono esercitarlo sia individualmente sia in comune con

⁸ Cfr. osservazione generale n. 34.

⁹ Conclusioni del Consiglio sulla libertà di religione o di credo, 16 novembre 2009.

¹⁰ Conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione, 21 febbraio 2011.

¹¹ Un elenco non esauriente dei trattati e delle dichiarazioni pertinenti figura nell'allegato 1 dei presenti orientamenti.

¹² Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Convenzione americana dei diritti dell'uomo, Carta araba dei diritti dell'uomo (emendata), Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

altri, sia in pubblico che in privato. Il suo esercizio può pertanto assumere anche un aspetto collettivo.

19. Ciò include i diritti delle comunità all'esercizio di "*atti indispensabili ai gruppi religiosi per compiere le loro attività essenziali*"¹³. Tali diritti includono, tra l'altro, la personalità giuridica e la non interferenza nelle questioni interne, compreso il diritto di istituire e mantenere luoghi di culto o assemblea di libero accesso, la libertà di selezionare e formare i propri leader e il diritto di svolgere attività sociali, culturali, educative e caritatevoli.
20. Non esistono diritti assegnati in via esclusiva ai seguaci di una particolare religione o di un particolare credo: tutti i diritti relativi alla libertà di credere o di manifestare la propria religione o il proprio credo hanno carattere universale e devono essere rispettati su base non discriminatoria.

3. Ruolo primario degli Stati nel garantire la libertà di religione o di credo

21. Gli Stati devono fare in modo che i rispettivi sistemi giuridici forniscano a tutti garanzie adeguate ed efficaci per la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo applicabili su tutto il loro territorio senza esclusioni o discriminazioni e che tali disposizioni siano attuate adeguatamente.
22. È dovere fondamentale degli Stati proteggere tutti gli individui che vivono nel loro territorio e sottoposti alla loro giurisdizione, comprese le persone con convinzioni non teiste o ateiste, appartenenti a minoranze¹⁴ e alle popolazioni indigene¹⁵, e tutelare i loro diritti. Gli Stati devono fornire un trattamento paritario a tutti gli individui senza discriminazione fondata sulla loro religione o sul loro credo¹⁶.
23. Gli Stati devono instaurare misure efficaci volte a prevenire o comminare sanzioni per le violazioni della libertà di religione o di credo e a garantire l'assunzione di responsabilità.
24. Inoltre le parti dell'ICCPR hanno l'obbligo di vietare qualsiasi appello pubblico all'odio religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza¹⁷. Gli Stati dovrebbero condannare qualsiasi atto di violenza e consegnare alla giustizia i responsabili.

¹³ Cfr. osservazione generale n. 22, paragrafo 4.

¹⁴ Cfr. articolo 27 dell'ICCPR, con riferimenti specifici alle minoranze religiose, e articolo 2 della dichiarazione 47/135 delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze.

¹⁵ Cfr. articoli 11 e 12 della dichiarazione 61/295 delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

¹⁶ Cfr. articolo 26 dell'ICCPR.

¹⁷ Articolo 20, paragrafo 2 dell'ICCPR; tale divieto è stato inserito nella legislazione dell'UE mediante la decisione quadro UE del 2008 sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, in base alla quale gli Stati membri devono punire con sanzioni dissuasive l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in particolare in base alla religione o al credo.

4. Collegamento con la difesa di altri diritti umani e con altri orientamenti dell'UE sui diritti umani

25. La libertà di religione o di credo è intrinsecamente legata alla libertà di opinione ed espressione, alla libertà di associazione e di assemblea, come pure ad altri diritti umani e libertà fondamentali, che contribuiscono tutti alla costituzione di società pluraliste, tolleranti e democratiche. L'espressione di una convinzione religiosa o non religiosa, o di un'opinione riguardante una religione o un credo, è anche tutelata dal diritto alla libertà di opinione ed espressione sancito dall'articolo 19 dell'ICCPR.
26. Determinate pratiche associate alla manifestazione di una religione o di un credo, o percepite come tali, potrebbero costituire violazioni delle norme internazionali sui diritti umani. Talvolta si invoca il diritto alla libertà di religione o di credo per giustificare tali violazioni. L'UE, pur rimanendo pienamente impegnata per una protezione e una promozione solide della libertà di religione o di credo in tutto il mondo, si oppone fermamente a una tale giustificazione. Le vittime di violazioni sono spesso donne, membri delle minoranze religiose e altre persone sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.
27. Per affrontare le possibili violazioni si farà ricorso agli attuali orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del fanciullo, sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, sui difensori dei diritti umani, sulla tortura e sulla pena di morte, nonché ai futuri orientamenti UE sulla fruizione di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI e sulla libertà di espressione online e offline.

B. Settori di azione prioritari

28. Nell'affrontare la libertà di religione o di credo, l'UE dedicherà particolare attenzione ai seguenti temi, tutti di uguale importanza:

1. Violenza

29. Gli Stati hanno l'obbligo di garantire la tutela dei diritti umani e di vigilare per prevenire, istruire e punire gli atti di violenza contro le persone fondati sulla loro religione o sul loro credo. La violenza o le minacce di violenza - nella forma di omicidi, esecuzioni, scomparse, torture, violenze sessuali, sequestri di persona e trattamenti inumani o degradanti - rappresentano fenomeni diffusi che devono essere affrontati. Tali violenze possono essere commesse da attori statali o non statali in base alla religione o al credo effettivo o presunto della vittima o in base ai principi religiosi, ideologici o alle convinzioni dei responsabili.
30. L'UE:
- a. condannerà pubblicamente l'esecuzione o l'omicidio di individui e altri atti di grave violenza basati sulla religione o sul credo. L'UE inoltre prenderà in considerazione, ove del caso, sanzioni supplementari;
 - b. richiederà l'immediata assunzione di responsabilità da parte dei responsabili statali o non statali di tali violenze e seguirà i procedimenti giudiziari per garantire che sia fatta giustizia;

- c. incoraggerà con fermezza lo Stato e altri attori influenti della società, religiosi e non, a pronunciarsi apertamente contro gli atti di violenza e a denunciare pubblicamente tali atti al più alto livello, in particolare nei casi in cui funzionari incoraggino attivamente o tollerino attacchi contro individui, comunità o beni materiali, compresi i luoghi di culto o assemblea, o i siti religiosi storici;
- d. protesterà qualora i funzionari statali o attori non statali influenti diffondano messaggi aggressivi riguardo a chi aderisce a determinate religioni o ad altri credo, comprese le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, specialmente qualora essi invitino apertamente, o giustifichino, la violenza contro queste persone;
- e. richiederà con fermezza l'adozione di norme nazionali atte a vietare appelli pubblici all'odio religioso che costituiscono incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza (articolo 20, paragrafo 2, dell'ICCPR);
- f. condannerà in modo coerente qualsiasi violenza contro donne e ragazze, compresi i delitti "d'onore", la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci e forzati e le violenze contro gli individui fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, anche in situazioni in cui si commette violenza con il pretesto di prescrizioni o pratiche religiose. L'UE promuoverà iniziative, anche a livello legislativo, per impedire e perseguire penalmente tali violenze.

2. Libertà di espressione

31. La libertà di religione o di credo e la libertà di espressione sono diritti interdipendenti, correlati, che si rafforzano reciprocamente e che tutelano tutte le persone - non le religioni o i credo in quanto tali - e proteggono anche il diritto di esprimere pareri su qualsiasi, o tutte, le religioni e i credo. La censura e le restrizioni alla pubblicazione e distribuzione di letteratura o siti web relativi a una religione o a un credo sono violazioni comuni di entrambe queste libertà e indeboliscono la capacità di individui e comunità di praticare la propria religione o il proprio credo. Le limitazioni al diritto di esprimere pareri su una religione o un credo sono una fonte di grande vulnerabilità per le persone appartenenti a minoranze religiose o di credo, ma colpiscono anche la maggioranza, non da ultimo coloro che hanno opinioni religiose non tradizionali. Considerate nel loro insieme, la libertà di religione o credo e la libertà di espressione rivestono un ruolo importante nella lotta contro tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo.
32. Qualora si minaccino o commettano violenze o si impongano restrizioni in relazione all'espressione di pareri sulla religione o il credo, l'azione dell'UE sarà guidata dai seguenti principi:
- a. se si formulano osservazioni critiche su una religione o un credo e se tali osservazioni sono ritenute così offensive dai credenti da poter condurre a violenze da parte dei credenti stessi o contro di essi, in tal caso:
 - o Se vi sono motivi fondati che tale espressione costituisca un incitamento all'odio, che rientri cioè strettamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'ICCPR (che vieta qualsiasi appello all'odio religioso tale da costituire un incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza), l'UE la denuncerà e richiederà che sia oggetto di indagini e sia giudicata da un giudice indipendente.

- Se tale espressione non raggiunge il livello di incitamento vietato a norma dell'articolo 20 dell'ICCPR, e rappresenta quindi un esercizio di libertà di parola, l'UE:
 - i. respingerà qualsiasi invito o tentativo di criminalizzare un tale esercizio;
 - ii. individualmente o congiuntamente con gli Stati o le organizzazioni regionali, si prodigherà per formulare dichiarazioni che invitino a non commettere violenze e condannino qualsiasi violenza perpetrata in reazione a un tale esercizio;
 - iii. incoraggerà attori statali e di altro tipo di grande influenza, religiosi o non religiosi, a pronunciarsi apertamente e a impegnarsi in discussioni pubbliche costruttive in merito a cosa essi considerino dichiarazioni offensive, condannando qualsiasi forma di violenza;
 - iv. ribadirà che il modo più efficace di combattere ciò che si percepisce come un'offesa e che è frutto dell'esercizio della libertà di espressione è il ricorso alla libertà di espressione stessa. La libertà di espressione si applica online e offline¹⁸. I nuovi mezzi di comunicazione di massa e le tecnologie informatiche e di comunicazione forniscono a coloro che si sentono offesi dalle critiche alla propria religione o al proprio credo, o dal rifiuto di questi ultimi, gli strumenti per esercitare immediatamente il diritto di replica.
- In ogni caso, l'UE ribadirà, ove del caso, che il diritto alla libertà di religione o credo, come sancito nelle norme internazionali pertinenti, non include il diritto di appartenere a una religione o a un credo esenti da critiche o derisione¹⁹.
- b. Se confrontata con restrizioni alla libertà di espressione in nome di una religione o un credo, l'UE:
 - ribadirà che le restrizioni alla libertà di espressione sono unicamente quelle previste dalla legge e necessarie per tutelare i diritti o la reputazione altrui, o per tutelare la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico o la salute o la morale pubbliche²⁰ e che non sono ammesse limitazioni legate alla sicurezza nazionale per la libertà di religione e credo²¹;
 - difenderà il fatto che la condivisione di informazioni su religioni o credo e l'impegno in attività di persuasione al riguardo sono tutelati dal diritto internazionale, purché tali attività non abbiano carattere coercitivo né minino la libertà altrui;
 - ribadirà in tutte le occasioni appropriate che le leggi atte a criminalizzare la blasfemia limitano l'espressione riguardo alla religione o ad altri credo; che tali

¹⁸ Cfr. risoluzione 20/8 del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

¹⁹ Paragrafo 19 delle conclusioni del piano d'azione di Rabat sull'incitamento all'odio, 5 ottobre 2012.

²⁰ Articolo 19, paragrafo 3 dell'ICCPR.

²¹ Articolo 18, paragrafo 3 dell'ICCPR. Cfr. anche le osservazioni generali nn. 22 e 34.

norme sono spesso applicate al fine di perseguire, maltrattare o intimidire chi appartiene a minoranze religiose o di altro tipo e che esse possono avere un grave effetto inibitorio sulla libertà di espressione e di religione o credo, l'UE raccomanderà inoltre la depenalizzazione di tali reati;

- si opporrà con fermezza al ricorso alla pena di morte, a punizioni fisiche o alla privazione di libertà come sanzioni per la blasfemia;
- ribadirà che il diritto internazionale in materia di diritti umani tutela gli individui, non la religione o il credo in quanto tali. La tutela di una religione o di un credo non può essere utilizzata per giustificare o tollerare una limitazione o una violazione di un diritto umano esercitato individualmente o in comune con altri.

3. Promozione del rispetto della diversità e della tolleranza

33. La promozione della tolleranza religiosa, del rispetto della diversità e della comprensione reciproca sono della massima importanza al fine di creare un ambiente favorevole alla piena fruizione della libertà di religione o di credo da parte di tutti.

34. L'UE:

- a. incoraggerà attori statali e di altro tipo di grande influenza, religiosi o non religiosi, ad astenersi dall'alimentare tensioni interreligiose, sia a livello legislativo sia nella pratica, a sostenere iniziative pertinenti finalizzate a promuovere un'atmosfera di rispetto e tolleranza tra tutte le persone, indipendentemente dalla loro religione o dal loro credo, e ad allentare le tensioni emergenti;
- b. inviterà gli Stati ad incoraggiare, tramite i sistemi d'istruzione e altri mezzi, il rispetto della diversità e la comprensione reciproca tramite la promozione di una conoscenza più approfondita della diversità di religioni e credo nell'ambito della propria giurisdizione;
- c. farà ricorso a tutti gli strumenti disponibili, compresi gli strumenti finanziari, per promuovere una cultura di rispetto reciproco, diversità, tolleranza, dialogo e pace e si coordinerà, ove del caso, con le organizzazioni regionali e internazionali a tal fine.

4. Discriminazione

35. Gli Stati hanno il dovere di tutelare tutte le persone sottoposte alla loro giurisdizione dalla discriminazione diretta e indiretta fondata sulla religione o il credo, indipendentemente dai motivi addotti per siffatta discriminazione. Ciò comprende il dovere di abrogare leggi discriminatorie, attuare norme atte a tutelare la libertà di religione o di credo e porre fine alle pratiche ufficiali che causano discriminazioni, nonché proteggere i cittadini dalle discriminazioni commesse da attori statali e di altro tipo di grande influenza, religiosi e non.

36. Si ricorre spesso a convinzioni o pratiche tradizionali, o presunte tali, per giustificare atti discriminatori o coercitivi fondati sulla religione o il credo. Ne sono esempi il rifiuto di concedere l'accesso all'occupazione o all'istruzione alle donne, il rapimento della sposa, i matrimoni precoci e forzati e la mutilazione genitale femminile. Le comunità non hanno il diritto di violare i diritti dei loro singoli membri. Tutti gli individui, anche le donne e le ragazze, hanno il diritto di scegliere personalmente la propria religione o il proprio credo, o di non aderire ad alcuna religione o ad alcun credo. Si deve inoltre prestare attenzione alla

discriminazione contro gruppi etnici, contro persone in base al loro orientamento sessuale o alla loro identità di genere o contro chi aderisce a determinate interpretazioni dottrinali.

37. L'UE:

- a. condannerà e avvierà azioni adeguate (iniziative, dichiarazioni pubbliche, sostegno alle organizzazioni della società civile e ai difensori dei diritti umani, ecc.) contro tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo e contrarie al diritto di uguaglianza e non discriminazione nella fruizione dei diritti umani (artt. 2 e 26 dell'ICCPR, art. 2 dell'ICESCR);
- b. avvierà un'iniziativa qualora le disposizioni costituzionali e giuridiche di uno Stato promuovano, incoraggino o consentano tali discriminazioni. L'UE offrirà assistenza tecnica per contribuire ad allineare tali disposizioni agli obblighi giuridici internazionali;
- c. concentrerà la propria attenzione sulle pratiche e sulle norme che discriminano donne, bambini e migranti in base alla religione o al credo, compresi il rifiuto di concedere l'accesso al sistema d'istruzione e la discriminazione al riguardo, la coercizione connessa all'indossare simboli religiosi, l'occupazione, la partecipazione alla vita pubblica, la disparità nei diritti della famiglia, la trasmissione della cittadinanza, la libera circolazione e lo stabilimento della residenza, l'amministrazione parziale della giustizia, i diritti di proprietà, ecc.;
- d. sosterrà attori internazionali, statali e non statali, nei loro sforzi volti a istruire la popolazione nel suo insieme sulle norme giuridiche internazionali e sugli effetti distruttivi della discriminazione per le vittime e per il benessere della società in generale.

5. Cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo

38. Le restrizioni al diritto assoluto di cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo sono tra le violazioni della libertà di religione o di credo più comuni²². Tali restrizioni possono avere gravi conseguenze per i convertiti e per le persone che abbandonano la propria religione o il proprio credo e per le loro famiglie, sia a causa di azioni da parte dello Stato (ad es. incarcerazione, perdita della custodia dei figli, diseredazione, perdita dei diritti di proprietà), sia a causa di atti violenti commessi da attori non statali, quali i "delitti d'onore".

39. L'UE:

- inviterà gli Stati ad abrogare le disposizioni giuridiche atte a penalizzare o discriminare gli individui che hanno abbandonato o cambiato la propria religione o il proprio credo o indotto altri a cambiare una religione o un credo, in particolare quando i casi di apostasia, eterodossia o conversione sono punibili con la pena di morte o con lunghe pene detentive²³;

²² Cfr. al riguardo la relazione A/67/603 del relatore speciale delle Nazioni Unite (UNSR) all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) sulla libertà di religione o di credo del 13 agosto 2012.

²³ Cfr. Orientamenti dell'UE in materia di pena di morte, parte III, norme minime.

- condannerà l'impiego di misure coercitive contro gli individui nella loro scelta o nel loro esercizio di una religione o di un credo. Gli Stati devono applicare in modo imparziale misure contro la coercizione in materia di religione o credo.

6. Manifestazione di una religione o di un credo

40. Gli individui hanno il diritto di decidere per se stessi se e come desiderano manifestare la propria religione o il proprio credo. Le restrizioni a tale libertà devono essere interpretate in modo rigido²⁴. La manifestazione della propria religione o del proprio credo può assumere molte forme: queste ultime comprendono il diritto dei figli ad apprendere la fede/il credo dei propri genitori e il diritto dei genitori a insegnare ai propri figli i principi della propria religione o del proprio credo. Esse includono inoltre il diritto a condividere pacificamente la propria religione o il proprio credo con gli altri, senza essere soggetti all'approvazione dello Stato o di un'altra comunità religiosa. Qualsiasi restrizione alla libertà di religione o di credo, anche relativa ai luoghi di culto e alle registrazioni da parte dello Stato di gruppi religiosi o di fede, deve avere carattere eccezionale ed essere conforme alle norme internazionali.
41. Frequenti limitazioni da parte dello Stato comprendono il diniego della personalità giuridica per le comunità religiose e di fede, il rifiuto di consentire l'accesso a luoghi di culto/assemblea e sepoltura, multe elevatissime o pene detentive per punire attività religiose non registrate o l'obbligo per i bambini appartenenti a minoranze religiose e di fede di ricevere un'istruzione confessionale relativa alle convinzioni della maggioranza. Diversi Stati non riconoscono il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare come parte dell'esercizio legittimo della libertà di religione o di credo, derivante dall'articolo 18 dell'ICCPR²⁵. Gli abusi da parte degli attori non statali comprendono la distruzione di luoghi di culto, la profanazione dei luoghi di sepoltura, il rispetto forzato di norme religiose e atti di violenza.
42. L'UE:
- a. si opporrà ai tentativi di subordinare l'esercizio dei diritti umani all'autorizzazione statale, ad esempio tramite la registrazione obbligatoria di gruppi religiosi o di fede e/o il divieto di attività religiose non registrate;
 - b. interverrà qualora i criteri di registrazione delle organizzazioni religiose o di fede siano utilizzati come strumento di controllo statale piuttosto che al fine di agevolare l'esercizio della libertà di religione o di credo;
 - c. incoraggerà gli Stati a garantire la tutela dei siti del patrimonio religioso e dei luoghi di culto²⁶, specialmente quando i gruppi di persone riuniti in tali luoghi sono minacciati. In caso di atti di vandalismo e profanazione o distruzione di siti religiosi, le missioni dell'UE e degli Stati membri si prodigheranno per visitare i siti e attireranno l'attenzione del pubblico su tale distruzione e sulle sue conseguenze;

²⁴ Cfr. sviluppi sulle restrizioni nel capitolo "Definizioni" dei presenti orientamenti.

²⁵ Cfr. osservazione generale n. 22.

²⁶ Cfr. dichiarazione congiunta degli esperti delle Nazioni Unite "Destruction of cultural and religious sites: a violation of human rights" (distruzione di siti culturali e religiosi: una violazione dei diritti umani), 24 settembre 2012.

- d. interverrà qualora i beni materiali impiegati nell'ambito del culto religioso siano indebitamente confiscati, o qualora sia altrimenti impedito alle persone di utilizzarli nei modi a cui sono legittimamente destinati;
- e. interverrà qualora siano imposti oneri amministrativi o regolamentari sproporzionati sulle questioni interne dei gruppi religiosi o di fede, delle loro istituzioni o organizzazioni, così da impedire la manifestazione della libertà di religione o di credo "in comune con altri", in pubblico o in privato²⁷ e l'esercizio delle libertà correlate di associazione e di assemblea pacifica.
- f. condannerà la legislazione che stabilisce trattamenti discriminatori di persone o gruppi appartenenti a religioni o credo diversi e l'applicazione discriminatoria per tali persone e gruppi di norme nominalmente neutrali;
- g. incoraggerà gli Stati a rispettare il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare per motivi legati alla propria religione o al proprio credo e ad autorizzare un servizio alternativo di carattere non militare o civile.

7. Sostegno e tutela per i difensori dei diritti umani, compresi i casi individuali

- 43. In linea con gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, l'UE promuoverà il rispetto e il riconoscimento del lavoro svolto dai difensori dei diritti umani a nome di gruppi religiosi, organizzazioni filosofiche, non confessionali o di altre organizzazioni della società civile²⁸.
- 44. L'UE reagirà alle violazioni del diritto alla libertà di religione o di credo, commesse da attori statali o non statali, che colpiscono determinati individui, tramite iniziative, dichiarazioni e altre azioni - anche sollevando casi specifici durante i dialoghi politici -, conformemente agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani.
- 45. Funzionari dell'UE e degli Stati membri assisteranno come osservatori ai processi di persone portate a giudizio per aver esercitato il loro diritto alla libertà di religione o di credo e faranno quanto in loro potere per recare visita a tali persone detenute o in carcere.

8. Sostegno alla società civile e impegno a suo favore

- 46. L'UE esprimerà chiaramente il suo pieno sostegno agli sforzi della società civile volti a promuovere la libertà di religione o di credo. L'Unione e i suoi Stati membri continueranno, ove del caso, a rendere disponibili aiuti finanziari a organizzazioni non governative che lavorano per la libertà di religione o di credo. L'UE promuoverà la visibilità delle organizzazioni locali attive nel settore della libertà di religione o di credo ospitando o sostenendo eventi pubblici sulla questione, con particolare attenzione al coinvolgimento dei diversi gruppi religiosi o di fede. L'Unione consulterà regolarmente la società civile, comprese le associazioni religiose, le organizzazioni non confessionali e filosofiche sulle modalità di promozione della libertà di religione o di credo nelle sue politiche esterne in materia di diritti umani e in casi individuali.

²⁷ Cfr. osservazione generale n. 22, paragrafo 4.

²⁸ Cfr. orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani.

C. Strumenti

1. Monitoraggio, valutazione e relazioni

47. Le missioni dell'UE (delegazioni UE e ambasciate e consolati degli Stati membri) costituiscono una componente chiave di allarme rapido. Le missioni dell'UE, in coordinamento con eventuali missioni PESD pertinenti, controlleranno che venga rispettata la libertà di religione o credo nei paesi terzi; esse identificheranno altresì le situazioni problematiche, facendo rapporto (sia per casi individuali che per questioni sistemiche) e attingendo dalle fonti disponibili sia all'interno che all'esterno del paese in questione, tenendo conto della società civile, affinché l'UE possa intraprendere azioni tempestive e adeguate. Le relazioni delle delegazioni UE dovrebbero essere trattate in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio competenti e, ove del caso, all'interno del Comitato politico e di sicurezza (CPS) al fine di individuare una risposta adeguata.
48. Tramite la propria presenza locale e le capacità presso le proprie sedi centrali, l'UE:
- a. monitorerà e valuterà la situazione della libertà di religione o di credo a livello nazionale al fine di individuare progressi o fonti di preoccupazione, unitamente alle priorità e ai temi contemplati dai presenti orientamenti,
 - b. manterrà contatti con le parti colpite da violazioni o conflitti, le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile locali e internazionali, comprese le organizzazioni femminili, i difensori dei diritti umani e i gruppi religiosi o di fede al fine di essere pienamente informata e aggiornata, riguardo a situazioni specifiche, compresi casi individuali, questioni sistemiche e aspetti legati ai conflitti. Nell'ambito di tali contatti l'UE rivolgerà particolare attenzione ai gruppi all'interno di ogni sistema religioso o di credo, alle donne e ai giovani;
 - c. inserirà nelle strategie nazionali per i diritti umani e nelle relazioni periodiche un'analisi della situazione della libertà di religione o di credo, comprese le violazioni commesse; descriverà nel dettaglio qualsiasi misura (ad es. richieste indirizzate alle autorità statali, trattamento di una questione nei dialoghi politici, finanziamenti) prevista o adottata in risposta a violazioni;
 - d. garantirà il seguito e la rendicontazione riguardo a casi individuali e questioni sistemiche;
 - e. tratterà della libertà di religione o di credo nella relazione annuale dell'UE sui diritti umani.

2. Iniziative e diplomazia pubblica

49. L'UE solleverà la questione della libertà di religione o di credo nell'ambito di adeguati contatti ad alto livello, anche a livello dell'AR/VP, del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e dei capi delegazione.
50. Ove del caso, l'UE avvierà iniziative ed effettuerà dichiarazioni pubbliche sia in via preventiva sia in risposta alle gravi violazioni della libertà di religione o di credo, quali esecuzioni, esecuzioni extragiudiziali, processi iniqui, ondate di violenza collettiva o attacchi violenti.

Valuterà inoltre la formulazione di dichiarazioni volte a mettere in evidenza gli sviluppi positivi nella promozione e nella tutela della libertà di religione o di credo.

3. Dialoghi politici

51. Nei dialoghi politici con paesi partner e organizzazioni regionali, l'UE incoraggerà i paesi partner ad aderire agli strumenti internazionali pertinenti e ad attuarli, in particolare l'ICCPR, e a sollevare le riserve riguardo a tali strumenti. Incoraggerà i paesi partner a chiedere le procedure speciali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, e ad accettare e attuare le raccomandazioni ONU, comprese quelle avanzate dagli organi di sorveglianza dei trattati e dal riesame periodico universale. L'UE si occuperà di questioni sistemiche e casi individuali a seconda dei casi e inviterà i paesi partner ad avviare modifiche legislative volte a garantire l'uguaglianza davanti alla legge per gli individui riguardo alla libertà di religione o di credo.
52. L'UE farà ricorso ai dialoghi politici per incoraggiare gli sforzi di cooperazione e coordinamento volti a promuovere la libertà di religione o di credo nei consessi multilaterali e sosterrà la diffusione delle migliori pratiche a livello regionale.

4. Visite dell'UE e degli Stati membri

53. L'UE si assicurerà che le istituzioni e gli Stati membri europei che fanno visita a paesi terzi siano informati a fondo riguardo alla situazione della libertà di religione o di credo. Ove del caso, durante tali visite si solleveranno le priorità e i temi oggetto dei presenti orientamenti con le controparti locali e si terranno incontri con i difensori dei diritti umani.

5. Impiego di strumenti finanziari esterni

54. La libertà di religione o di credo rimarrà una delle priorità dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), anche tramite il finanziamento dei progetti dei difensori dei diritti umani e l'assistenza alle persone che affrontano una minaccia immediata. Ove del caso, si farà anche ricorso ad altri strumenti UE di finanziamento geografici e tematici al fine di promuovere la libertà di religione o di credo in collaborazione con i paesi partner. Si presterà particolare attenzione alla creazione di capacità e ai progetti di formazione sulla mediazione nella prevenzione o risoluzione di violenze e conflitti fondati sulla religione o il credo.²⁹
55. Le delegazioni dell'UE possono sostenere progetti della società civile riguardanti la libertà di religione o di credo nel quadro dei programmi di sostegno per paese. Progetti in materia di diritti umani di portata più ampia relativi alla promozione dei diritti umani, alla lotta contro la discriminazione, ai diritti delle persone appartenenti a minoranze ed alle popolazioni indigene, al rispetto per la diversità, alla tolleranza e alla comprensione interculturale, nonché volti ad affrontare le cause all'origine dei conflitti e la lotta all'impunità contribuiranno anch'essi a tutelare la libertà di religione o di credo.

²⁹ Cfr. anche la "strategia dell'Unione per il rafforzamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'Unione (2009)".

56. Ove del caso, gli Stati membri, il SEAE e i servizi della Commissione condivideranno informazioni su progetti finanziati in paesi terzi nel settore della libertà di religione o di credo, al fine di ottenere un migliore coordinamento e un utilizzo efficiente delle risorse.
57. L'UE terrà conto delle violazioni alla libertà di religione o di credo al momento di decidere le misure adeguate in base alle clausole sui diritti umani presenti negli accordi con i paesi terzi, compresa l'eventuale sospensione della cooperazione, soprattutto riguardo all'assistenza finanziaria.

6. Promozione della libertà di religione o di credo nei consessi multilaterali

58. L'UE assicurerà che la libertà di religione o di credo rimanga in cima all'agenda delle Nazioni Unite, con un approccio orientato fortemente sui diritti umani, e che l'ONU continui a fornire una risposta decisa alle violazioni della libertà di religione o di credo e agli atti di intolleranza e violenza fondati sulla religione o il credo
59. L'UE continuerà ad operare attivamente presso le Nazioni Unite per garantire un forte sostegno interregionale alla promozione e alla difesa della libertà di religione o di credo, al mandato del Relatore speciale sulla libertà di religione o di credo e all'attuazione di risoluzioni ONU pertinenti in questo campo.
60. L'UE si impegnerà inoltre nella lotta contro tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo e per l'attuazione delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite in questo campo, nonché in iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con uno spirito di apertura, impegno e comprensione reciproca, anche nell'ambito dell'UNESCO, dell'Alleanza delle civiltà dell'ONU, della Fondazione Anna Lindh e del processo di Istanbul.
61. L'UE considera tali sforzi complementari alla piena ed efficace promozione del diritto alla libertà di religione o di credo e con il suo impegno l'UE si prodigherà a favore di riferimenti coerenti alla "libertà di religione o di credo" e per riservare ai diritti umani un'attenzione particolare in tutti i testi, in base a norme universali relative alla libertà di religione o di credo, alla libertà di espressione e altre libertà fondamentali. La tolleranza religiosa, unitamente al dialogo interculturale e interreligioso, deve essere promossa sotto la prospettiva dei diritti umani, in modo da garantire il rispetto della libertà di religione o di credo, della libertà di espressione di altri diritti umani e libertà fondamentali.
62. L'Unione continuerà a collaborare con gli attuali meccanismi di allarme rapido dell'ONU, anche per quanto riguarda le violenze fondate sulla religione o il credo e incoraggerà lo scambio di migliori pratiche.
63. Gli Stati membri dell'UE potranno in rilievo, ove del caso, la libertà di religione o di credo all'interno del riesame periodico universale del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. L'attuazione delle raccomandazioni accettate dallo Stato oggetto di riesame sarà monitorata e appoggiata, ove opportuno.
64. Nel suo impegno bilaterale con i paesi partner, l'UE si baserà inoltre sul contenuto delle risoluzioni dell'ONU sulla "libertà di religione o di credo", sulle osservazioni conclusive pertinenti degli organi di sorveglianza dei trattati dell'ONU e sulle raccomandazioni dei relatori speciali.

65. L'UE promuoverà iniziative a livello dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e contribuirà ad una migliore attuazione degli impegni nel settore della libertà di religione o di credo. Si organizzeranno scambi regolari con tali organizzazioni rivolgendo particolare attenzione all'impegno con paesi dell'OSCE e del Consiglio d'Europa che non sono Stati membri dell'UE.
66. L'UE rafforzerà il proprio impegno con altre organizzazioni regionali e con meccanismi regionali sui diritti umani in tutto il mondo sul tema della promozione e della tutela della libertà di religione o di credo.

7. Formazione

67. Il SEAE, in coordinamento con gli Stati membri e in collaborazione con la società civile, comprese le chiese e le associazioni religiose nonché le organizzazioni filosofiche e non confessionali, svilupperà materiale formativo destinato al personale sul campo e presso le sedi centrali. Tale materiale sarà reso disponibile agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE. La formazione avrà un orientamento pratico, e sarà soprattutto finalizzata a consentire alle missioni dell'UE di impiegare gli strumenti UE per un'analisi e una rendicontazione efficaci, in modo da mettere in evidenza le priorità tematiche dell'UE e fornire una risposta alle violazioni.

III. Attuazione e valutazione

68. L'UE rafforzerà ulteriormente la propria cooperazione con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e con il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, e si impegnerà con le organizzazioni internazionali sulla libertà di religione o di credo. L'Unione intensificherà i propri scambi con gli organi di esperti regionali sulla libertà di religione o di credo, quali il Consiglio d'Europa (compresa la Commissione di Venezia), l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e con gli organismi regionali e nazionali competenti incaricati della promozione e della tutela della libertà di religione e di credo.
69. Il COHOM e la sua task force in materia di libertà di religione o di credo sosterranno l'attuazione dei presenti orientamenti coinvolgendo, ove del caso, i gruppi di lavoro geografici del Consiglio. Esso elaborerà orientamenti aggiuntivi per le missioni dell'UE, in particolare riguardo alle questioni sistemiche e ai casi individuali. Adotterà ove del caso documenti di indirizzo su questioni chiave e temi attuali.
70. Il COHOM valuterà l'attuazione dei presenti orientamenti al termine di un periodo di tre anni, anche sulla base delle relazioni presentate dai capi missione e dopo aver consultato esperti competenti della società civile e del mondo accademico. Le consultazioni con la società civile dovrebbero includere i difensori dei diritti umani, ONG nazionali e internazionali che si occupano di diritti umani e associazioni femminili. Tali consultazioni vedranno la partecipazione di chiese e associazioni religiose, organizzazioni filosofiche e non confessionali nel contesto di un dialogo aperto, trasparente e regolare condotto conformemente all'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
71. Si terranno scambi di opinioni periodici con le commissioni, le sottocommissioni e i gruppi di lavoro del Parlamento europeo sull'attuazione, la valutazione e il riesame dei presenti orientamenti.

ALLEGATO:

Elenco non esauriente di norme, standard e principi internazionali a cui l'UE potrebbe fare riferimento o che potrebbe impiegare nei contatti con i paesi terzi

Nazioni Unite

Trattati

1948 – Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

- Articolo II - Definizione di "genocidio"

1951 – Convenzione relativa allo status dei rifugiati

- Articolo 1 - Definizione del termine "rifugiato"
- Articolo 3 – Non-discriminazione
- Articolo 4 - Religione
- Articolo 33 - Divieto di espulsione e di respingimento (refoulement)

1954 – Convenzione relativa allo status degli apolidi

- Articoli 3 e 4

1966 – Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

- Articoli 2, 4, 18, 20, 24, 26, 27

1966 – Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

- Articolo 5

1966 – Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

- Articoli 2, 13

1979 – Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

- Articolo 2

1989 – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

- Articoli 2, 14, 20, 29, 30

Dichiarazioni

1948 – Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

- Articoli 2, 16, 18 e 26

1981 – Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo

1986 – Dichiarazione sul diritto allo sviluppo

- Articolo 6

1992 – Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche

2007 – Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni

Osservazioni generali

1993 – Comitato dei diritti dell'uomo - Osservazione generale n. 22: il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 18)

1994 – Comitato dei diritti dell'uomo - Osservazione generale n. 23: i diritti delle minoranze (art. 27)

2011 – Comitato dei diritti dell'uomo - Osservazione generale n. 34: libertà di opinione e di espressione (art. 19)

Trattati regionali

Si osservi che alcuni trattati regionali offrono una tutela limitata o insufficiente della libertà di religione o di credo rispetto alle norme internazionali. Il personale dell'UE dovrebbe essere consapevole di tali limitazioni quando vi fa riferimento.

Consiglio d'Europa

1950 – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Articolo 10

1952 – Protocollo n. 1 (della suddetta convenzione)

- Articolo 14 - Divieto di discriminazione
- Articolo 2 - Diritto all'istruzione

2000 – Protocollo n. 12 (della suddetta convenzione)

- Articolo 1 - Divieto generale di discriminazione

1995 – Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali

- Articolo 4, paragrafo 1, articoli 5, 6, 7, 8, 12 e 17

2006 – Osservazioni sull'istruzione (nel quadro della suddetta convenzione)

1997 – Convenzione europea sulla nazionalità

- Articolo 5 – Non-discriminazione

2006 – Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati

- Articolo 4 – Non-discriminazione

2011 – Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

- Articoli 4, 12, 32, 37, 38, 42

2000 – Raccomandazione di politica generale n. 5 dell'ECRI sulla legislazione nazionale per lottare contro l'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani

2002 – Raccomandazione di politica generale n. 7 dell'ECRI sulla legislazione nazionale per lottare contro il razzismo e la discriminazione razziale

2004 – Raccomandazione di politica generale n. 9 dell'ECRI sulla lotta all'antisemitismo

2004 - Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa/Orientamenti dell'OSCE per il riesame della legislazione relativa alla religione o al credo

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

Atto finale di Helsinki del 1975 – "paniere" 1, principio 7

Documento conclusivo della riunione di follow up di Vienna del 1989 – articoli 11, 13,16, 17, 19, 20, 32, 59, 63 e 68

1989 – Documento conclusivo di Vienna – principi 13, 16 e 17

2004 - Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa/Orientamenti dell'OSCE per il riesame della legislazione relativa alla religione o al credo

2007 – OSCE – principi di Toledo sull'insegnamento relativo alle religioni e ai credo nelle scuole pubbliche, elaborati dal consiglio consultivo di esperti dell'ODHIR sulla libertà di religione o di credo

Organizzazione degli Stati americani (OSA)

1969 – Convenzione americana dei diritti dell'uomo ("Patto di San José", Costa Rica)

- Articolo 1 – Dovere di rispetto dei diritti
- Articolo 12 – Libertà di coscienza e religione
- Articolo 13 – Sanzionare l'istigazione all'odio religioso
- Articolo 16 – Libertà di associazione
- Articolo 22 – Libertà di movimento e di residenza

1988 – Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo nel campo dei diritti economici, sociali e culturali (Protocollo di San Salvador)

- Articolo 3 – Dovere di non discriminazione

1994 – Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne ("convenzione di Belém do Pará")

- Articolo 4

Unione africana (UA)

1969 – Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa

- Articolo IV – Non-discriminazione

1981 – Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

- Articoli 2 e 8

1990 – Carta africana sui diritti e il benessere del bambino

- Articolo 1 – Obblighi degli Stati parte
- Articolo 3 – Non-discriminazione
- Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Articolo 11 - Istruzione
- Articolo 25 – Separazione dai genitori
- Articolo 26 – Protezione contro la discriminazione

Lega degli Stati arabi

2004 – Carta araba dei diritti dell'uomo

- Articoli 3, 4, 25, 30, 34

ASEAN

2012 – Dichiarazione dell'ASEAN in materia di diritti umani

- Articolo 22

Commonwealth

2013 – Carta dei diritti umani

- Sezione IV – Tolleranza, rispetto e comprensione

Unione europea e suoi Stati membri

Trattato sull'Unione Europea

- Articolo 6

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

- Articolo 11
- Articolo 17

2000 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

- Articolo 10 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Articolo 14 – Diritto all'istruzione
- Articolo 21 – Non-discriminazione
- Articolo 22 – Diversità culturale, religiosa e linguistica

2006 - Direttiva sulla parità di trattamento dell'UE

2008 - Decisione quadro dell'UE sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia

2009 - Conclusioni del Consiglio sulla libertà di religione o di credo, 16 novembre 2009

2011 - Conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione, 21 febbraio 2011

2011 – Conclusioni del Consiglio sulla prevenzione dei conflitti, 20 giugno 2011

2009 – Strategia dell'Unione per il rafforzamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'Unione

2009 - "Freedom of Religion or Belief – how the FCO can help promote respect for this human right" (Libertà di religione o di credo - in che modo il ministero britannico degli affari esteri e del Commonwealth può contribuire a promuovere il rispetto di questo diritto umano), (pacchetto di strumenti del Regno Unito sulla libertà di religione o di credo).